

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1153)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SPATARO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

Proroga per un quinquennio, a decorrere dal 1° luglio 1960, della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti per la protezione del patrimonio artistico, bibliografico e archivistico dalle invasioni delle termiti

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 30 giugno 1960 ha cessato di avere vigore la legge 8 marzo 1958, n. 201, che aveva prorogato per un triennio, dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1960, l'efficacia delle disposizioni della legge 23 maggio 1952, n. 630, e aveva autorizzato l'ulteriore spesa di 500 milioni di lire per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfe-statrice intesa ad assicurare la difesa del patri-monio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti.

I risultati conseguiti dalle Amministra-zioni interessate con l'utilizzazione dei fondi concessi per il triennio 1951-1954 (750 mi-lioni di lire) per il successivo 1954-57 (500 milioni di lire) e per il 1957-60 (500 milioni di lire) sono da ritenersi senz'altro lusinghieri.

Tuttavia il dilagare delle infestazioni in regioni che per il passato non risultavano colpite (Lombardia), il manifestarsi di nuo-ve, gravissime infestazioni in zone del cen-tro-sud, ove la lotta contro le termiti era già in pieno svolgimento e soprattutto la natura stessa degli insetti, la loro organizzazione so-

ciale (nidificazione sotterranea) e la loro lucifugia — elementi questi che non consen-tono di sperare in una totale distruzione — fanno apparire come inderogabile la neces-sità del proseguimento della lotta e dello stanziamento di ulteriori fondi a favore del-le Amministrazioni interessate, onde consen-tire la salvaguardia del patrimonio artisti-co, bibliografico ed archivistico della Na-zione.

A tal fine è stato predisposto l'unito dise-gno di legge, con il quale (art. 1) è appunto prorogata per un quinquennio, dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1965, l'efficacia delle di-sposizioni della legge 23 maggio 1952, nu-mero 630, ed è autorizzata l'ulteriore spesa di un miliardo di lire, da ripartire in cinque esercizi consecutivi, in ragione di 200 milioni per ciascuno, ad incominciare dal 1960-61, per lo studio e lo svolgimento dell'azione di-sinfe-tratrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, bibliografico ed ar-chivistico delle invasioni delle termiti.

Al presente disegno di legge hanno dato la loro adesione tutte le Amministrazioni in-teressate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È prorogata per un quinquennio, dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1965, l'efficacia del-le disposizioni della legge 23 maggio 1952, n. 630, ed è autorizzata l'ulteriore spesa di lire mille milioni, da ripartire in cinque eser-cizi consecutivi, in ragione di 200 milioni per ciascuno, ad incominciare dal 1960-61, per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfe-statrice intesa ad assicurare la difesa del pa-

trimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti.

Art. 2.

All'onere di 200 milioni afferente all'eser-cizio finanziario 1960-61 si provvederà me-diante riduzione dello stanziamento, di parte straordinaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri di-pendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-portare, con propri decreti, le occorrenti va-riazioni di bilancio.